



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sullo schema di regolamento del Ministero della salute di adozione delle "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)".

Rep. Atti n. 214/CSR del 6 dicembre 2017

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2017;


VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo 1, comma 133, primo periodo, che prevede che "Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

VISTO, l'articolo 1, comma 133, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014, a tenore del quale "Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)";

VISTO l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della citata legge n. 190 del 2014, che trasferisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ed in particolare l'articolo 1, comma 946 recante "al fine di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le caratteristiche dei punti di raccolta de



AP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

pubblico”, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 7 settembre 2017 (Rep. atti n. 103/CU);

VISTA la nota del 2 novembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di regolamento di adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”, approvate dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella seduta del 25 settembre 2017;

VISTE le note del 3 e del 17 novembre 2017 dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con le quali è stato diramato il testo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano con contestuale convocazione di una riunione tecnica, poi sconvocata dalle Regioni;

VISTA la comunicazione del 20 novembre 2017 con la quale la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha trasmesso l’assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di regolamento in oggetto, con una richiesta emendativa contenuta nel documento allegato A al presente Atto.

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;


SANCISCE INTESA

sullo schema di regolamento del Ministro della salute di adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” con la richiesta emendativa contenuta nell’ allegato A, parte integrante del presente atto.

19/10  
  
IL SEGRETARIO  
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa






CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/182/SR04/C7

Rientro in corso  
di salute

6/12/17

Odele



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTERO  
DELLA SALUTE DI ADOZIONE DELLE**

**“LINEE DI AZIONE PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI  
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE RIVOLTE ALLE PERSONE  
AFFETTE DAL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP)”**

*Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, terzo periodo, della legge  
23 dicembre 2014, n.190*

***Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato - Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa con la seguente richiesta emendativa:

Al punto “Inquadramento legislativo/normativo-La disciplina del gioco pubblico” sotto “Raccomandazioni” (pagina 44 del documento) al comma 3 il seguente testo evidenziato in grassetto:

**“Raccolta e semplificazione normativa che racchiuda in una unica fonte normativa e regolamentaria tutto il compartimento “gioco. *Le disposizioni specifiche in materia rilasciate a livello nazionale sono da considerarsi uno standard minimo. Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre le Regioni e le Province autonome ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza dal gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione.*”**

Roma, 6 dicembre 2017